

Allegato 4

Modalità organizzative dei corsi per la realizzazione dei corsi di
“Aspirante guida alpina di primo livello”
“Aspirante guida alpina di secondo livello”
“Guida Alpina Maestro di alpinismo”
“Accompagnatore di media montagna”

1. Le azioni formative si svolgono ai sensi della legge 845/78 e L.R. 16/90 in materia di formazione professionale, fatta salva la specifica disciplina in materia dettata:

- a) dalla Legge n. 6/1989 e s.m.i.;
- b) dalla Legge n. 81/1991 e s.m.i.;
- c) dalla Legge Regionale n. 4/1996 e s.m.i.;
- d) dalla presente deliberazione.

2. L'attività formativa deve essere realizzata applicando gli standard formativi determinati con deliberazioni della Giunta Regionale.

3. Le azioni formative, ivi compresa la selezione dei candidati, sono interamente ed autonomamente realizzate (ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L n. 81/1991 ed ai sensi dell'art. 39 bis della LR n. 4/1996) dal Collegio regionale delle guide alpine (di seguito denominato Collegio) di cui all'art. 36 della LR n.4/1996, che ne cura, la direzione didattica e logistica, i programmi dei corsi (nel rispetto dei rispettivi standard formativi), l'individuazione dei docenti, la selezione dei candidati, le prove intermedie e finali, la gestione contabile e amministrativa. Il Collegio potrà svolgere l'attività didattica anche fuori del territorio regionale e nazionale.

4. Il percorso formativo/abilitante della figura professionale ASPIRANTE GUIDA DI PRIMO E SECONDO LIVELLO è regolato dall'art. 23 L. 81/91 e art. 35 L.R. 4/96 e si articola nelle seguenti fasi:

- a) Superamento di prove selettive attitudinali per l'ammissione al corso
- b) Superamento delle prove intermedie dello standard formativo
- c) Al superamento di tutte le prove intermedie il candidato consegue la qualifica professionale
- d) Al conseguimento della qualifica professionale, il candidato sostiene l'esame di abilitazione che si articola in una prova pratica di valutazione tecnica dinanzi alla sottocommissione di cui all'art. 23 L. 81/91 e da una prova orale sulle materie del corso dinanzi alla Commissione esaminatrice prevista dall'art. 35 L.R. 4/96
- e) Superato l'esame presenta domanda al Collegio delle Guide Alpine Marche, per l'iscrizione all'albo regionale.

4BIS. Il percorso formativo/abilitante della figura professionale GUIDA ALPINA MAESTRO DI ALPINISMO è regolato dall'art. 23 L. 81/91 e art. 35 L.R. 4/96 e si articola nelle seguenti fasi:

- a) esercizio della professione di aspirante guida alpina di secondo livello per almeno 24 mesi dalla data di iscrizione nel relativo albo, tenuto da uno dei collegi territoriali di cui alla Legge 2 gennaio 1989 n. 6
- b) frequenza del corso di formazione e superamento di tutte le prove intermedie
- c) Al superamento di tutte le prove intermedie il candidato consegue la qualifica professionale
- d) Al conseguimento della qualifica professionale, il candidato sostiene l'esame di abilitazione tecnica che si articola in una prova pratica di valutazione tecnica dinanzi alla sottocommissione di cui all'art. 23 L. 81/91 e da una prova.

5. Il percorso formativo/abilitante della figura professionale ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA è regolato dall'art. Art. 22 L. 6/89 e art. 39 bis L.R. 4/96 e si articola nelle seguenti fasi:

- a) Superamento di prove selettive attitudinali per l'ammissione al corso
- b) Superamento delle prove intermedie dallo standard formativo
- c) Al superamento delle prove di esame il candidato consegue la qualifica professionale.
- d) Al conseguimento della qualifica professionale, il candidato sostiene l'esame di abilitazione tecnica dinanzi alla Commissione esaminatrice prevista dall'art. 39 bis L.R. 4/96
- e) Superato l'esame presenta domanda al Collegio delle Guide Alpine Marche, per l'iscrizione nell'elenco speciale regionale.

6. Entro 15 giorni dalla ultimazione del corso di formazione il Collegio provvede a dare avviso ai candidati delle date delle prove dell'esame abilitante e che dovranno essere svolte entro i successivi 30 giorni con termine per la presentazione delle domande di partecipazione fino a dieci giorni prima della data prevista per l'inizio dell'esame.

7. Il Collegio può indire una sessione straordinaria annuale per l'esame abilitante, con le modalità di cui al precedente punto 6, per coloro che non siano risultati idonei alle precedenti sessioni o per altre necessità.

8. I costi e gli oneri conseguenti alla selezione prevista per i candidati al corso di aspirante guida e accompagnatore di media montagna così come i costi e gli oneri per l'esame abilitante di guida alpina, aspirante guida ed accompagnatore di media montagna, sono a carico del Collegio che vi farà fronte con le proprie risorse e le quote di iscrizione. I corsi di formazione per il conseguimento del diploma di frequenza sono a carico dei frequentanti e possono essere in parte finanziati con le risorse di cui all'art. 40 della L.R. n. 4/1996 o con altre risorse finanziarie comunitarie, nazionali o regionale.

9. Il Collegio garantisce:

a) La diretta realizzazione dei corsi evitando ogni ipotesi di delega di attività formativa ad altri soggetti o agenzie formative, salvo le eventuali attività demandate al Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane;

b) Il rispetto degli adempimenti di carattere amministrativo, contabile e informativo previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali, anche quando questi successivi al presente atto;

c) l'impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità e del cumulo di impieghi e di incarichi a pubblici dipendenti;

d) la copertura assicurativa individuale contro gli infortuni e danni verso terzi agli ammessi alla prova selettiva, ai frequentanti, ai docenti ed ai membri delle commissioni di valutazione;

e) la disponibilità di personale docente e non docente, in possesso delle competenze e professionalità necessarie alla realizzazione delle azioni formative;

f) il rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di lavoro (ivi compresa la Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili), nonché dei contratti collettivi di categoria del proprio personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale con i quali stipulerà autonomi contratti, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo, previdenziale e fiscale. La responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al Collegio. Pertanto la Regione rimane ad essi totalmente estranea e sollevata da ogni domanda, ragione o pretesa;

g) le coperture assicurative obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando espressamente la Regione Marche da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;

h) idonee assicurazioni finalizzate a risarcire i danni che, nell'espletamento delle azioni formative che dovessero derivare ai candidati, al personale docente e/o a terzi;

i) di conservare presso la propria sede legale ogni documentazione probatoria relativa alle attività oggetto della presente regolamentazione, eseguendo un'archiviazione ordinata di tale documentazione contabile ed amministrativa, con modalità finalizzate ad agevolare il controllo ed in conformità al DPR n. 445/2000, conservando in originale tale documentazione sulla base delle normative vigenti, almeno per il periodo previsto dall'art. 22 del DPR n. 29/09/1973, n 600 e mettendola a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;

j) un sistema di contabilità separata per singola attività corsuale, ovvero una contabilità analitica per centri di costo;

k) dotarsi o disporre di locali e attrezzature idonee allo svolgimento delle lezioni dei corsi nel rispetto delle misure di sicurezza per il personale docente e per i frequentanti in regola con le vigenti norme in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi. Si obbliga altresì a rendere disponibili le attrezzature e gli apparati necessari per la realizzazione del corso;

l) che l'idoneità delle aule risulti dal verbale d'ispezione e constatazione rilasciato dalla competente ASUR o da altro soggetto previsto dalle norme vigenti e deve:

- contenere l'indicazione del numero massimo degli allievi che possono usufruire delle aule e laboratori;

- essere corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale rappresentante del conduttore, o dal titolare del diritto di proprietà del locale, attestante che dalla data del rilascio del certificato d'idoneità locali, al momento dell'utilizzo delle aule, nelle stesse non sono state effettuate modifiche tali da far venire meno l'idoneità;

m) ai funzionari individuati dell'Amministrazione, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione delle attività di cui al presente atto e dei correlati aspetti amministrativi, gestionali e contabili;

n) la predisposizione dei seguenti registri e la loro corretta compilazione:

- registro delle attività o registro didattico (per le attività in presenza);

- registro di FAD (in caso di formazione a distanza).

La compilazione dei registri deve avvenire contestualmente alla realizzazione delle attività. Le registrazioni devono essere fatte ad inchiostro indelebile e le eventuali cancellature e correzioni devono consentire la lettura delle scritture preesistenti. Tali registri devono essere tenuti distintamente per ciascuna attività corsuale, custoditi dal Collegio e messi a disposizione della Regione Marche per le attività di verifica.

Le firme debbono essere conformi a quelle apposte all'interno documenti di identità e di riconoscimento in corso di validità.

o) l'applicazione di ore di 60 (sessanta) minuti;

p) l'eventuale necessità di caricamento dell'attività corsuale all'interno del sistema informativo della Formazione Professionale della Regione Marche o, se autorizzati, la sola trasmissione delle informazioni che ne consentano il caricamento.

10. Al fine della realizzazione di ogni azione formativa il Collegio predisporrà l'avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche e su quello del Collegio; il Collegio ha facoltà di divulgare tramite ogni altro mezzo tale avviso. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione per la prova selettiva del corso deve essere di almeno 20 giorni successiva alla data di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale del Collegio. L'avviso pubblico contiene almeno i seguenti elementi essenziali:

a) l'indicazione del numero minimo e massimo di frequentanti con cui il corso prenderà avvio;

b) la data, il luogo e le modalità di realizzazione della selezione per i corsi (ove prevista);

c) il cronoprogramma dei moduli formativi e le modalità di realizzazione del corso di formazione;

d) i criteri di selezione per essere dichiarati idonei alla frequenza del corso ed i criteri con i quali verranno estromessi dalla frequenza gli eventuali richiedenti in sovrannumero;

e) il costo complessivo a carico dei frequentanti, con specificazione del costo per il solo sostenimento delle prove selettive;

f) espressa esenzione di responsabilità della Regione Marche indicazione che nel realizzare le azioni formative, il Collegio è consapevole che la Regione è esente da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dalla esecuzione di ogni attività amministrativa e gestionale connessa alle stesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni (l'assenza di tale espressa indicazione costituisce grave criticità, a seguito della quale il dirigente della struttura regionale competente in materia di Sport può decretare la sospensione delle lezioni o la realizzazione del corso).

11. Le domande di partecipazione alla prova selettiva ed alla iscrizione ai corsi, complete del curriculum del candidato e di ogni altra documentazione richiesta, dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica della segreteria (PEC) del Collegio.

12. Al Collegio è attribuita la competenza del riconoscimento degli eventuali crediti formativi da attribuire ai singoli candidati, secondo quanto previsto dai rispettivi standard formativi.

13. Il Collegio è tenuto a concludere gli interventi formativi con le prove d'esame, che fanno riferimento ai principali contenuti professionalizzanti erogati durante il corso e sono volte ad accertare la preparazione conseguita dai frequentanti e la loro capacità di svolgere la professione nel rispetto dello standard formativo specifico del profilo professionale per il quale dovrà conseguirsi l'abilitazione.

14. L'attestato di qualifica professionale del corso, necessario ai fini dell'ammissione alla partecipazione dell'esame di abilitazione, sarà rilasciato a firma del Presidente della Regione e del Presidente del Collegio Regionale delle Guide Alpine.

15. Nel rispetto di quanto previsto dalla presente delibera il Collegio può realizzare autonomamente ogni anno un corso per ogni profilo professionale; eventuali ulteriori corsi devono essere autorizzati dal Dirigente della struttura competente in materia di sport.

16. Il Collegio, previa comunicazione alla struttura regionale competente in materia di Sport, predetermina all'interno dell'avviso pubblico il costo complessivo dei corsi e le modalità di pagamento, il numero minimo di partecipanti necessari all'avvio dei corsi e sufficiente alla copertura economica degli stessi.

17. La vigilanza della Regione Marche sulla gestione dei corsi è realizzata come di seguito specificato:

a) Il Collegio comunica alla struttura regionale competente in materia di Sport:

- Il direttore del corso e il referente amministrativo;

- l'elenco degli allievi ammessi a partecipare al corso;

- il cronoprogramma dei corsi e delle giornate di svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche, la data di conclusione delle attività corsuali e le date delle prove d'esame, comunicando tempestivamente le eventuali variazioni e ogni altra eventuale criticità che determini la modifica del cronoprogramma;

b) In caso di modifica del cronoprogramma derivata da cause imprevedibili o da fatti che per la loro gravità non consentono la prosecuzione del corso, il Direttore del corso ne darà notizia al dirigente struttura regionale competente in materia di Sport il quale adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni;

c) Il Collegio è tenuto a realizzare per ogni corso due indagini di gradimento dei corsisti, una a metà percorso ed una prima dell'esame finale;

d) La struttura regionale competente in materia di Sport nomina un funzionario della Regione Marche con funzioni di vigilanza;

e) Il Collegio si obbliga a consentire l'accesso ai locali propri, od in suo possesso o comunque detenuti, o ai luoghi presso le quali si realizza l'attività formativa, al funzionario regionale per consentire la funzione di vigilanza;

f) Il Collegio, al termine del corso, trasmette al funzionario regionale una relazione dettagliata relativa all'andamento del corso contenente anche l'elenco degli allievi che hanno superato le prove d'esame con profitto;

g) Il funzionario con funzioni di vigilanza:

- è tenuto ad effettuare almeno due visite di controllo concordate con il Collegio per ogni singolo corso ed almeno una visita di controllo non concordata, al fine di verificare i verbali di selezione, i verbali relativi all'eventuale riconoscimento di crediti formativi, la corretta tenuta dei registri di presenza e la coerenza tra le indagini di gradimento con quanto espresso dall'aula durante le visite di controllo;

- può ricevere delega dal dirigente della struttura regionale competente in materia di Sport per la funzione di presidente della commissione esaminatrice di cui alla LR n. 4/1996 dagli artt. 37 comma 7 e 39 bis comma 3;

- in relazione ad ogni visita ed al termine del corso redige una relazione contenente gli esiti della funzione di vigilanza e la trasmette alla struttura regionale competente in materia di Sport;

h) i singoli frequentanti candidati possono trasmettere al funzionario con funzioni di vigilanza eventuali segnalazioni di criticità; tali segnalazioni vanno obbligatoriamente protocollati e citati all'intero delle relazioni;

i) la struttura regionale competente in materia di Sport, laddove ravvisi criticità nella gestione del corso per fatto e colpa del Collegio trasmette evidenza delle stesse al Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'art. 15 della L. n. 6/1989;

j) in caso di reiterate o gravi criticità nella gestione delle azioni corsuali la Giunta Regionale può disporre la revoca della presente delibera.

18. La Regione Marche rimane del tutto estranea ai contratti che il Collegio concluderà, a qualunque titolo, con terzi in relazione alla realizzazione delle attività corsuali. Il Collegio, opera in totale autonomia, esonerando da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione è inoltre sollevata da ogni responsabilità per fatti di natura civile, penale, amministrativa, previdenziale e fiscale che possano verificarsi a danno di terzi o a danno del medesimo Collegio durante lo svolgimento del corso di formazione e ad ogni altra attività amministrativa e gestionale connessa alle attività corsuali. Infine, ogni altro rapporto, interno od esterno del Collegio, non può in alcun modo e ad alcun titolo essere opposto alla Regione.